



G. 30694

Sent. n. 30/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

in composizione monocratica nella persona della giudice Cons.
Barbara Pezzilli, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 30694 del registro di segreteria, su ricorso
proposto da

P. G. E. (C.F. Omissis), nato a Omissis l' Omissis, ivi residente alla
via Omissis, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente
dall'avv. Barbara Passarini (C.F.: PSSBBR73L61A940D - PEC:
barbara.passarini@milano.pecavvocati.it - FAX: 0396020855) e
dall'avv. Santina Billé (C.F. BLLSTN74D45I690I - PEC:
santina.bille@monza.pecavvocati.it - FAX: 0396020855) ed
elettivamente domiciliato presso di loro nello studio dell'avv.
Passarini sito in Milano, Viale Campania 3, giusta procura in atti.

avverso

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Giulio Peco,
con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè, nonché
all'indirizzo pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it

Visto l'atto introduttivo ed il decreto con il quale è stata fissata

	l’udienza di discussione;	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa nonché la documentazione	
	depositata dal ricorrente all’odierna udienza;	
	Tenuta l’udienza del 18 dicembre 2024, sentiti i legali delle parti come	
	da verbale;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	La parte ricorrente, sig. P. G. E. , con ricorso ritualmente notificato	
	all’Ente previdenziale e integrazioni in udienza ha rappresentato che:	
	- con decorrenza da Omissis gli è stata riconosciuta dall’INPS	
	la pensione ai superstiti, iscrizione numero Omissis, a seguito	
	del decesso della madre L. Se. (dipendente pubblica) avvenuto	
	in data Omissis;	
	- di essere uno studente universitario e di essere stato iscritto	
	negli anni accademici Omissis e Omissis al corso di laurea	
	triennale in Lettere presso l'Università Omissis (corso non	
	completato) e poi negli anni accademici Omissis, Omissis e	
	Omissis al corso di laurea in “Marketing, comunicazione	
	aziendale e mercati globali” presso l'Università Omissis	
	Omissis (corso di laurea triennale), sostenendo gli esami	
	previsti con i voti indicati nella dichiarazione sostitutiva di	
	certificazione e laureandosi in data Omissis votazione di	
	110/110 e lode (doc. 4 del fasc. di parte ricorrente);	
	- di aver superato nel Omissis l’esame per l’ammissione al corso	
	di laurea specialistica in “Accounting, financial management	
	2	

	and control” presso l'Università Omissis e di essersi iscritto al	
	predetto corso negli anni accademici Omissis e Omissis	
	sostenendo i relativi esami con profitto e di aver poi	
	conseguito in data Omissis il titolo di laurea magistrale con la	
	votazione di 109/110, giusta dichiarazione sostitutiva	
	depositata in udienza e stampata dall’area personale del sito	
	dell’ateneo.	
	Il ricorrente ha poi dato conto delle spese sostenute per la retta	
	universitaria nei periodi di corso dal Omissis al Omissis e dell’attività	
	lavorativa a tempo parziale svolta dal Omissis alle dipendenze di D.	
	I. S.p.a. come addetto alle operazioni ausiliarie di vendita presso il	
	negozio di Omissis per mantenersi agli studi universitari.	
	A questo riguardo il Sig. P. ha documentato:	
	- di aver svolto la predetta attività lavorativa sempre in regime	
	di <i>part time</i> di 24 ore settimanali fino Omissis e poi di 18 ore	
	così da disporre di ulteriore tempo da dedicare allo studio;	
	- di aver lavorato prevalentemente nei giorni del sabato e della	
	domenica oltre ad uno o due giorni infrasettimanali al fine di	
	poter frequentare le lezioni e sostenere gli esami universitari.	
	Dal Omissis l’attività lavorativa veniva stabilita	
	semestralmente in considerazione del calendario delle lezioni,	
	in accordo con il nuovo superiore e tramite intranet aziendale;	
	- di aver percepito i seguenti redditi dal Omissis al Omissis:	
	□ anno Omissis: € Omissis (doc. 23 – CU Omissis relativo al	
	Omissis);	
	3	

	□ anno Omissis: € Omissis (doc. 24 – CU Omissis relativo al	
	Omissis ; doc. 24 bis – 730 del Omissis relativo ai redditi Omissis);	
	□ anno Omissis: € Omissis (doc. 25 – CU Omissis relativo	
	Omissis; doc. 25 bis - 730 del Omissis relativo ai redditi Omissis);	
	□ anno Omissis: € Omissis (doc. 26 – CU Omissis relativo ai	
	redditi Omissis ;doc. 26 bis - 730 del Omissis relativo al Omissis).	
	Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto in via principale	
	l'accertamento del proprio diritto alla pensione superstiti fino al	
	compimento del ventiseiesimo anno di età, in aderenza ai principi	
	espressi dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 42/1999,	
	nonché la revoca e annullamento del provvedimento prot. INPS.	
	Omissis e del precedente provvedimento prot. INPS. Omissis, con i	
	quali l'Ente previdenziale aveva revocato la pensione ai superstiti per	
	superamento della soglia di reddito pari alla pensione minima	
	maggiorata del 30%, impugnati e, comunque, la declaratoria	
	dell'irripetibilità delle somme già corrisposte.	
	L'Inps, si è costituito in giudizio, eccependo che:	
	- il ricorrente non ha mai comunicato all'ente previdenziale	
	erogante i redditi da lavoro che avrebbero indotto l'Inps a	
	riesaminare la stessa pensione di reversibilità;	
	- i redditi comunicati nel Omissis, a seguito di richiesta, sono	
	risultati superiori al limite previsto ed indicato nel portale	
	internet dell'Istituto, pari al trattamento minimo annuo	
	previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato	
	del 30%, come stabilito dalla circolare dell'Inps n. 185/2015 in	
	4	

	applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale	
	nella sentenza n. 42/1999;	
	- il predetto superamento comporta, pertanto, l'immediata	
	sospensione dell'erogazione pensionistica al figlio superstite e	
	il recupero delle somme indebitamente erogate nel corso degli	
	anni di riferimento individuati, nello specifico, dal Omissis al	
	Omissis;	
	- nel caso di specie non sussistono le ipotesi di irripetibilità	
	dell'indebito sostenute dal ricorrente avendo il percipiente	
	volontariamente omesso di effettuare le dovute comunicazioni	
	relative al reddito di lavoro dipendente e stante	
	l'inapplicabilità del regime previsto nel caso di passaggio dai	
	trattamenti pensionistici provvisori a quelli definitivi.	
	L'ente previdenziale, quindi, concludeva chiedendo il rigetto del	
	ricorso con vittoria di spese e onorari di causa.	
	Giusto decreto di fissazione dell'udienza del 17.12.2024,	
	regolarmente notificato all'Inps a cura della parte ricorrente, il	
	giudizio veniva chiamato, a seguito di differimento dell'udienza	
	disposto d'ufficio per motivi organizzativi, all'udienza di discussione	
	del 18.12.2024.	
	Alla predetta udienza, le parti oralmente illustravano le proprie	
	posizioni e si riportavano a quanto già scritto e alle rispettive	
	conclusioni. Il giudizio è passato in decisione, con formalizzazione	
	del dispositivo nel verbale di udienza.	
	Considerato in	
	5	

	DIRITTO	
	In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato	
	direttamente il merito della controversia.	
	La domanda del ricorrente appare fondata per le ragioni di	
	seguito spiegate.	
	Giova brevemente ricordare che per il riconoscimento del diritto	
	alla quota di pensione di reversibilità ai figli superstiti	
	infraventiseienni iscritti all'università, l'art. 22 della L. 21 luglio 1965	
	n. 903 (modificativo dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, in	
	precedenza già modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218)	
	richiede la sussistenza di due requisiti, quello della vivenza a carico	
	del genitore assicurato deceduto e quello della mancanza di lavoro	
	retribuito.	
	Nel caso di specie, il ricorrente si duole della sospensione e della	
	successiva revoca della pensione, riconosciutagli a seguito del	
	decesso della madre avvenuto nel Omissis, e della conseguente	
	richiesta di ripetizione dell'indebito, ritenuta illegittima alla luce dei	
	principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42/1999	
	che hanno escluso che l'espressione "lavoro retribuito" si riferisca ad	
	ogni prestazione di lavoro e a retribuzioni di qualsiasi misura anche	
	minimali, come avvenuto nel caso in esame.	
	A questo riguardo, l'Inps ha replicato evidenziando, in	
	particolare, come proprio sulla base delle coordinate ermeneutiche	
	fornite dal giudice delle leggi, ed in assenza di una previsione	
	legislativa, con la circolare n. 185/2015 sarebbe stato individuato il	
	6	

	limite reddituale, pari al trattamento minio annuo di pensione	
	previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%,	
	oltre il quale lo svolgimento di attività lavorativa avrebbe fatto	
	perdere al percettore la prevalente qualifica di studente e, di	
	conseguenza, fatto venire meno la causa giustificativa della	
	prestazione previdenziale per i figli superstiti infraventiseienni.	
	Pertanto, poiché il reddito percepito dal ricorrente nel periodo	
	Omissis avrebbe superato il predetto limite, del tutto correttamente	
	l'Ente ha proceduto a gestire la relativa pratica revocando il beneficio	
	e richiedendo la restituzione di quanto indebitamente percepito.	
	Orbene, nel caso di specie, risulta dagli atti che il ricorrente	
	Passarini ha frequentato regolarmente l'Università e che, per la	
	durata legale dei corsi prescelti, ha svolto un lavoro <i>part time</i>	
	retribuito sicché deve essere, in questa sede, accertato se le	
	prestazioni in concreto svolte nel periodo contestato e le retribuzioni	
	annue percepite siano ostative al godimento della prestazione	
	previdenziale di reversibilità prevista per i figli studenti	
	infraventiseienni.	
	A tal fine, non può che partirsi dal dato normativo recato dall'art.	
	22 della L. 21 luglio 1965 n. 903 che, com'è noto, va interpretato alla	
	luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n.	
	42/1999 affinché questo possa ritenersi immune da plurime censure	
	di incostituzionalità.	
	Il giudice delle leggi, infatti, con la prefata decisione, ha ritenuto la	
	legittimità costituzionale della norma in esame sulla base di una	
	7	

interpretazione della stessa volta ad escludere che la rigidità della previsione porti ad una irragionevole esclusione del diritto alla prestazione per la “mera” titolarità, da parte degli orfani dediti allo studio, di un reddito di lavoro *tout court*.

La Corte, infatti, più volte chiamata a pronunciarsi sulla questione riguardante i rapporti tra diritto alla quota di pensione di reversibilità e condizioni richieste per il godimento di tale prestazione previdenziale da parte degli orfani, ha optato per una interpretazione delle norme che renda operante la funzione previdenziale della prestazione in esame volta a dare garanzia di continuità nel sostentamento dei figli dopo la morte del genitore che era onerato del loro mantenimento.

Con la sentenza n. 42/1999 il giudice costituzionale - pur ponendosi in linea di continuità con i principi espressi nelle sue precedenti pronunce (nn. 145/1987, 926/1988, 274/1993 e 406/1993) - ha fatto propria una interpretazione dell’art. 22 in discorso *“in grado di dare una soluzione maggiormente equilibrata rispetto agli interessi in gioco”*.

Nel ritenere infondata la questione di illegittimità prospettata dal giudice rimettente per sospetta violazione degli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione, la Corte non solo ha tratto spunto dai rilievi contenuti nella sentenza n. 406/1994, secondo cui il riferimento alla prestazione di un indistinto “lavoro retribuito” non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con minimo reddito ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione, ma è

andata oltre il presupposto sul quale la predetta pronuncia si fondava, ovvero che *“il diritto ad una quota di pensione si collega essenzialmente all’ impossibilità per gli orfani a carico di procurarsi un reddito in conseguenza della propria dedizione agli studi.”*

Cinque anni dopo la Corte ha, infatti, ritenuto che *“Nella società odierna, com’è noto, nella quale i giovani studenti sono spinti dalle più diverse motivazioni a cercare di accostarsi al mondo del lavoro fin dagli anni dell’università, non mancano situazioni, come quella prospettata dal giudice rimettente, nelle quali viene svolta un’attività di modesto rilievo e di esigua remunerazione. Pertanto, qualora si versi in una situazione del genere (che dovrà essere di volta in volta valutata in concreto), la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto coi principi di cui agli artt. 3, 4, 34 e 35 della Costituzione.”*

Ciò premesso, considerato che a più di venticinque anni dalla prefata sentenza il legislatore non ha ritenuto di individuare, in via generale e con forza di legge, specifici limiti reddituali da lavoro o altri criteri in base ai quali possa desumersi che il percettore abbia perso *“la sua prevalente qualifica di studente”* e, conseguentemente, il diritto alla pensione di reversibilità degli orfani studenti fino al ventiseiesimo anno di età, detta individuazione (come peraltro affermato espressamente nella sentenza della Corte costituzionale n.

	145/1987) spetta all' interprete chiamato ad applicare la norma nel	
	caso concreto.	
	Nello specifico, quindi, questa Corte è chiamata ad accertare se il	
	Sig. P. abbia, nel periodo in contestazione (Omissis), perso o meno la	
	sua prevalente qualità di studente, valutando complessivamente la	
	fattispecie alla luce degli elementi forniti in atti e delle coordinate	
	ermeneutiche espresse dalla Corte costituzionale sopra esaminate.	
	Com'è noto, l'Inps ha revocato il beneficio a partire dall'anno	
	Omissis avendo riscontrato il superamento del limite reddituale -	
	individuato in base al criterio generale adottato nelle linee guida e	
	istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai	
	superstiti di cui all'art. 22 della l. 21 luglio 1965, n.903, contenute nella	
	già citata circolare n. 185/2015- pari al minimo pensionistico annuo,	
	che maggiorato del 30% ammonta ad €. Omissis per il Omissis; €.	
	Omissis per il Omissis; €. Omissis per il Omissis, €. Omissis per il	
	Omissis ed €. Omissis per il Omissis.	
	Orbene, tali parametri sono stati individuati dall'Ente	
	previdenziale al fine di poter garantire - in assenza di una previsione	
	legislativa - l'uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi	
	diritto da parte degli uffici preposti e, pertanto, non assumono - in	
	questa sede giudiziale- efficacia vincolante ai fini dell'accertamento	
	del diritto alla prestazione previdenziale di reversibilità in discorso.	
	Invero, alla stregua delle valutazioni di seguito spiegate - riferibili	
	esclusivamente al caso di specie e, in quanto tali, inidonee ad una	
	applicazione generalizzata che permetta di ritenere superati o	
	10	

	superabili <i>tout court</i> i parametri utilizzati dall’Inps - ritiene questa	
	giudice che il Sig. P. non abbia perso la prevalente qualità di studente	
	a causa della limitata attività lavorativa come effettivamente svolta e	
	del reddito annuale che da questa ne è derivato.	
	Tale convincimento si giustifica alla stregua delle seguenti	
	considerazioni.	
	In primo luogo, va rilevato che il sig. P. si è sempre dedicato agli	
	studi universitari prescelti, completando il percorso di studi	
	quinquennale con profitto.	
	Il ricorrente ha, infatti, documentalmente dimostrato quanto	
	segue:	
	- di aver frequentato, nel periodo Omissis, il corso di laurea	
	triennale in “Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali”	
	presso l'Università degli Studi di Omissis; di aver sostenuto gli esami	
	previsti e di aver conseguito la laurea in data Omissis con la	
	votazione di 110/110 e lode (v. doc. 4 allegato al ricorso);	
	- di aver superato nel Omissis l’esame di ammissione al corso di	
	laurea specialistica in “Accounting, financial management and	
	control” presso l'Università Omissis, e di essersi iscritto al predetto	
	corso frequentando le lezioni del biennio e sostenendo gli esami	
	previsti negli aa.aa Omissis e Omissis per poi laurearsi in data	
	Omissis con la votazione di 109/110 (v. doc. 5, 6 allegati al ricorso e	
	doc. depositata in udienza).	
	L’attività lavorativa svolta in <i>part time</i> di 24 ore settimanali (6 ore	
	al giorno per tre giorni su sette), presso una società che gestisce una	
	11	

importante catena di negozi sportivi con la possibilità di concordare i giorni delle presenze settimanali in funzione degli impegni universitari, nonché la vicinanza del luogo di lavoro all'abitazione sono tutti elementi che inducono a ritenere prevalente l'impegno universitario da parte del Sig. P. rispetto alla prestazione lavorativa così conformata.

Questi, ha dimostrato di essere stato assunto in regime di *part time* alle dipendenze della società D. I. s.r.l. dal Omissis con mansioni di addetto alle operazioni ausiliarie di vendita presso il negozio di Omissis, che si trova a meno di tre chilometri dalla propria abitazione sita nel comune di Omissis; di aver svolto attività lavorativa prevalentemente il sabato e la domenica nonché infrasettimanalmente due giorni fino al Omissis e poi un giorno solo a partire dal Omissis, avendo ridotto il *part time* da 24 a 18 ore settimanali; di aver sempre potuto concordare con il superiore le giornate di lavoro, segnalando i giorni di indisponibilità, in modo da poter frequentare le lezioni e sostenere gli esami (doc. da 12 a 20 allegati al ricorso).

In base alle circostanze esaminate appare, quindi, comprovata la prevalente qualità di studente del Sig. P. il quale ha principalmente e con impegno costante dedicato il proprio tempo alla sua formazione universitaria di primo livello e specialistica presso importanti atenei lombardi.

Questa valutazione, invero, non è scalfita dal superamento del limite reddituale fissato dall'Inps nella circolare sopra richiamata, poiché l'ammontare del reddito annuo percepito comporta solo un

	lieve miglioramento della situazione economica del percipiente senza	
	tuttavia incidere sulla sua prevalente dedizione agli studi.	
	Per gli anni Omissis contestati dall’Inps, gli importi annuali	
	percepiti dal Sig. P. ammontano, infatti, ad €. Omissis per il Omissis;	
	€. Omissis per il Omissis; €. Omissis per il Omissis ed €. Omissis per il	
	Omissis, da cui può calcolarsi una media stipendiale per 12 mensilità	
	pari ad €. 1.025, considerata l’invarianza dell’orario di lavoro.	
	Inoltre, se si tiene anche conto della media dell’inflazione nel	
	periodo (https://www.assolombarda.it/servizi/informazioni-	
	economiche/informazioni/andamento-dellinflazione 2019, 0,6%, 0,5%; 2020, -0,2%, -	
	0,3%; 2021, 1,9%, 1,9%; 2022, 8,1%,) e delle comprovate spese annuali	
	per tasse universitarie per lo stesso periodo pari ad €. Omissis	
	(importo determinato sulla base di quanto indicato alle pag. 4 e 5 del	
	ricorso fino al Omissis) da cui può calcolarsi un media annua di €. Omissis,	
	non può non rilevarsi l’esiguità della remunerazione percepita.	
	Analoga considerazione vale anche per il successivo periodo fino	
	alla data del compimento del ventiseiesimo anno da parte del Sig. P.	
	(Omissis). Analizzando l’ammontare dei redditi percepiti per il	
	Omissis e fino a Omissis (doc. 19 e 27 allegati al ricorso,) pari a circa	
	Omissis euro mensili e le spese di iscrizione universitaria sostenute	
	nel Omissis (dichiarate in atti a pg. 5 del ricorso e non contestate)	
	pari ad €. 15.868 , non può non rilevarsi l’esiguità della	
	remunerazione percepita.	
	Pertanto - considerato che il giudizio pensionistico dinnanzi alla	
	13	

	Corte dei conti non è strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo	
	impugnatorio, preordinato all'annullamento degli atti (ovvero dei	
	silenzi ex lege significativi) adottati dall'amministrazione, bensì	
	all'accertamento del diritto a pensione, in relazione al rapporto	
	pensionistico - va riconosciuto il diritto del ricorrente P. G. E. a	
	percepire la pensione ai superstiti, iscrizione numero Omissis, fino al	
	Omissis, data di compimento del ventiseiesimo anno di età, con ogni	
	conseguente adempimento da parte dell'Inps.	
	La particolarità della materia giustifica la compensazione delle	
	spese tra le parti.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	accoglie	
	il ricorso come in motivazione e compensa le spese.	
	Ai sensi dell'art. 167, c.1 c.g.c. fissa il termine di 60 giorni per il	
	deposito della sentenza.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.12.2024.	
	La Giudice	
	Dott.ssa Barbara Pezzilli	
	<i>(firmato digitalmente)</i>	
	Depositato in segreteria il 17.02.2025	
	la Direttrice della Segreteria	
	(Dott.ssa Federica Dainotti)	
	14	

(firmato digitalmente)